

Fondo dovrebbe inoltre sostenere la protezione della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza nonché la preparazione ai rischi e alle crisi in materia di sicurezza e la loro gestione efficace, anche attraverso la formazione comune, lo sviluppo di politiche comuni quali strategie, cicli programmatici, programmi e piani d'azione) nonché della legislazione e della cooperazione pratica.

- (13) Il Fondo dovrebbe fornire un sostegno finanziario per far fronte alle sfide emergenti poste dal significativo aumento, negli ultimi anni, della portata di alcuni tipi di reato commessi via Internet, quali la frode nei pagamenti, lo sfruttamento sessuale dei minori e il traffico illecito di armi.
- (14) Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie agli strumenti che lo hanno preceduto, segnatamente il programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità» (ISEC), il programma «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza» (CIPS) per il periodo 2007-2013 e lo strumento per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*). L'ambito di applicazione del Fondo dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.
- (15) È necessario ottimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e private. In relazione al proprio obiettivo, il Fondo dovrebbe promuovere e incoraggiare il coinvolgimento attivi e significativi della società civile, comprese le organizzazioni non governative, e del settore industriale europeo nello sviluppo e nell'attuazione della politica di sicurezza, se del caso coinvolgendo anche altri soggetti pertinenti, organi e organismi dell'Unione, e organizzazioni internazionali. Occorre tuttavia garantire che il sostegno del Fondo non sia utilizzato per delegare compiti statutari o pubblici a soggetti privati.
- (16) La natura transfrontaliera del terrorismo e dei reati gravi e di criminalità organizzata richiede una risposta e una cooperazione coordinate negli Stati membri, tra gli Stati membri, e con gli organi e organismi competenti dell'Unione. Tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di contrasto specializzati, possono detenere informazioni preziose per combattere efficacemente il terrorismo, i reati gravi e della criminalità organizzata. Per accelerare lo scambio di informazioni e migliorare la qualità delle informazioni condivise è fondamentale creare un clima di fiducia reciproca. È opportuno ricercare ed esaminare nuovi approcci alla cooperazione e allo scambio di informazioni, anche per quanto riguarda l'analisi delle minacce, tenendo conto dei quadri esistenti all'interno e al di fuori del quadro dell'Unione, come il Centro UE di situazione e intelligence (INTCEN), il Centro europeo antiterrorismo (ECTC) di Europol, il coordinatore antiterrorismo dell'UE e il gruppo Contro-terrorismo. Il Fondo dovrebbe sostenere le autorità competenti degli Stati membri incaricate della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini di cui all'articolo 87 TFUE nella misura in cui le loro attività rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo. Tutte le attività finanziate dovrebbero rispettare pienamente lo status giuridico delle diverse autorità competenti e delle diverse strutture europee come pure i necessari principi di titolarità delle informazioni.
- (17) Al fine di beneficiare delle conoscenze e del know-how delle agenzie decentrate dell'Unione con competenze in materia di cooperazione e formazione delle autorità di contrasto, monitoraggio delle droghe e delle tossicodipendenze, diritti fondamentali, questioni riguardanti la giustizia e sistemi informatici su larga scala, la Commissione dovrebbe coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate nei lavori del comitato per i fondi per gli affari interni istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*), in particolare all'inizio e al medio termine della fase di programmazione. Se del caso, la Commissione dovrebbe anche poter coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate nella sorveglianza e nella valutazione, in particolare al fine di garantire che le azioni sostenute dal Fondo siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

(*) Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

(*) Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale).

